Assicurazione Multigaranzia per uffici e studi professionali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto : "Uffici e studi professionali"

Data ultima edizione: Dicembre 2022
Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: **www.axa.it** ; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2021), ammonta a € 905 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 486 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo. Il solvency ratio al 31 dicembre 2021, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 174% post dividendo prevedibile.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?	
Sezione A - INCENDIO	La Sezione A - INCENDIO prevede un pacchetto di garanzie base che prevede la copertura assicurativa contro i danni derivanti da: a) incendio, fulmine, implosione e scoppio; b) esplosione; c) caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti; d) urto di veicoli stradali o di natanti; e) onda di pressione (bang sonico); f) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni; g) fumo; h) atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa (compresi i danni provocati da ordigni esplosivi); nonché guasti provocati dai ladri a porte e serramenti; i) eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, ecc.) nonché i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica; j) sovraccarico neve; k) gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture; l) fuoriuscita di acqua condotta; m) fuoriuscita di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), n) dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos o) occlusione di condutture ; p) accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici ; q) 1- da "Allagamento" verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua piovana e/o rottura o rigurgito delle acque di scarico e delle fogne; 2 - da bagnamento o allagamento conseguente a occlusione di grondaie, traboccamento e ri-gurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana o grandine. r) i campionari merci connessi all'attività dell'Azienda, anche se temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare e/o sue dipendenze; s) i campionari merci connessi all'attività dell'Azienda, anche se temporaneamente riposte presso mostre e fiere A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: i c.d. danni consequenziali; le spese di salvataggio, demolizione e sgombero dei residui del sinistro comprese le spese per trasloco e ricollocazione del contenuto rimasto illeso; i danni da Perdite pigioni o mancato godimento del fabbricato. Sono inoltre sempre operanti le seguenti garanzie: Buona fede; Rinuncia alla rivalsa; Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione; Onorari di riprogettazione del fabbricato; Onorari dei periti; Spese di ricerca e riparazione del guasto per danni da spargimento d'acqua; Trasloco delle cose assicurate.

Che cosa è assicurato?	
Garanzie Opzionali INCENDIO	La copertura assicurativa Incendio può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti Garanzie Opzionali Incendio: • RISCHIO LOCATIVO (A1); • FENOMENI ELETTRICI (A3) • RICORSO TERZI (~~A3~~4); • COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (~~A4~~).(A5) • LASTRE-ROTTURA LASTRE E INSEGNE (A6) • CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO (A7) : (LEA01) (G46) (SD30) (OP01) (ALL10) (A8) • TERREMOTO (A8) • INONDAZIONE-ALLUVIONE (A9)
Sezione B - DANNI INDIRETTI	La Sezione B - DANNI INDIRETTI prevede le seguenti garanzie: • MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (B1); • INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2) o in alternativa INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2); • PERDITA PIGIONI (B3).
Sezione C FURTO e RAPINA	La Sezione C - FURTO e RAPINA prevede un pacchetto di garanzie base con le seguenti garanzie: a) furto con rottura e/o scasso; con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; furto con scalata; furto con introduzione clandestina; b) furto attraverso le luci di serramenti/inferriate; furto durante i periodi di chiusura diurna e serale; furto con spaccata; c) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza anche iniziata dall'esterno; d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina; e) guasti provocati dai ladri ai locali ed agli infissi e/o all'impianto di sorveglianza o allarme nonché furto di fissi ed infissi; f) atti vandalici all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati; g) spese ed onorari del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo - "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito; h) : 1-spese per la duplicazione di documenti personali sottratti all'Assicurato o ai suoi addetti ; 2- spese per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'ufficio o studio professionale ; 3.-le spese per migliorare i mezzi di chiusura Sono sempre operanti le seguenti disposizioni normative: Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia; Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro; Trasloco delle cose assicurate- Campionario merci temporaneamente presso abitazione del titolare – Campionario merci presso fiere e mostre
Garanzie Complementari FURTO e RAPINA (opzionali)	La copertura può essere ulteriormente integrata mediante le coperture opzionali: • VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA (C~~B~~2); • PORTAVALORI (C~~B~~3); • GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento (C4) • COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (C5~~B~~4). • CLAUSOLE OPZIONALI FURTO (C6) : OP02 Aumento limiti furto oggetti pregiati – 488C Impianto di allarme antifurto generico
Sezione D ELETTRONICA	La Sezione D - ELETTRONICA prevede la copertura assicurativa per i danni materiali e diretti di **rottura agli apparecchi elettronici d'ufficio**, assicurati alla partita D1 - "APPARECCHI ELETTRONICI D'UFFICIO" e/o alla partita D4 - "APPARECCHI PROFESSIONALI SANITARI" e/o alla partita D5 - "APPARECCHI PROFESSIONALI TECNICI", collocati e pronti all'uso cui sono destinati, anche se di proprietà altrui, direttamente causati da: a)**imperizia, negligenza, errata manipolazione**;b) **mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione**;c) **rovesciamento di liquidi** in genere;d) **traboccamento, rigurgito della rete fognaria**;e) **gelo, valanghe, ghiaccio**; Limitatamente alle partite D4 - "APPARECCHI PROFESSIONALI SANITARI" e/o D5 - "APPARECCHI PROFESSIONALI TECNICI" , sono, inoltre, compresi i danni causati da: e)correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini. Relativamente alla partita D1 APPARECCHI ELETTRONICI D'UFFICIO la garanzia Fenomeni Elettrici è prestata nell'ambito della sezione Incendio – Garanzia A3 qualora la stessa sia stata acquistata ~~f)~~ . Inoltre, è compresa anche la garanzia:. le maggiori spese documentabili per il noleggio di un apparecchio elettronico facente parte della partita D1 - "APPARECCHI ELETTRONICI D'UFFICIO", Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi apparecchi elettronici d'ufficio appoggiati a contratti di "leasing", se assicurati con polizza separata.
Garanzie Opzionali ELETTRONICA	La copertura può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle seguenti Garanzie Opzionali: • SUPPORTI DI DATI - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO (D2) • APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (D3)

Che cosa è assicurato?	
Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE Garanzia R.C.T.	La Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE Garanzia Base R.C.T./R.C.O. prevede le coperture R.C.T. e R.C.O. L'assicurazione R.C.T. è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione o uso dell'immobile, destinato ad ufficio-studio professionale, e relativi impianti fissi, in buono stato di conservazione e manutenzione, esclusa ogni responsabilità connessa all'attività professionale o commerciale. Ad integrazione della definizione di fabbricato la garanzia è prestata anche per le recinzioni fisse e per i cancelli anche con comandi elettrici, i box e per gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali. La garanzia R.C.T. si estende inoltre ai danni arrecati a terzi a causa di un incendio del fabbricato destinato ad ufficio-studio professionale, o per inquinamento accidentale, ai danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi, ecc. La copertura assicurativa R.C.T. è integrata mediante l'inclusione delle seguenti garanzie: Committenza; Consegna e prelievo documenti e pratiche; Danni da interruzione o sospensione di attività; Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi; Danni da inquinamento accidentale; Responsabilità personale degli addetti; Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio.
Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE Garanzia R.C.O.	È prevista anche la R.C.O. - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro che tiene indenne l'Assicurato in caso di infortunio sul lavoro subito dai prestatori di lavoro di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge (lavoratori dipendenti, collaboratori inseriti nell'organizzazione aziendale nel rispetto delle norme di legge che regolano il contratto di lavoro, collaboratori somministrati e/o distaccati, ecc.).
Garanzie Opzionali RC	La copertura può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle seguenti Garanzie Opzionali : CLAUSOLE OPZIONALI (E3) : E444 Cose portate dai clienti – Attività presso terzi - LAVT RC MALATTIE PROFESSIONALI (E4) RC DATORIALE (E 5)
R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" (Opzionale)	La copertura può essere limitata anche alla E6 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" (la garanzia è alternativa alla partita D1 - Garanzia base R.C.T./R.C.O.). Sono previste le seguenti clausole: Committenza lavori di straordinaria manutenzione; Danni da interruzione o sospensione di attività; Danni da inquinamento accidentale; Responsabilità personale degli addetti; Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio del Fabbricato.
Sezione F – ASSISTENZA ai locali e in viaggio	La Sezione F - ASSISTENZA prevede le seguenti prestazioni: Invio artigiani; Reperimento ed invio idraulico, elettricista, fabbro,vetraio serrandista ; Ripristino dell'ufficio/studio professionale dopo il sinistro; Casella postale, fax e segreteria telefonica di emergenza; Trasloco definitivo; Immediato rientro dell'Assicurato; Invio di guardia giurata; Servizio di segreteria;*invio si un termoidraulico , fornitura temporanea di energia elettrica. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO : Consulto medico telefonico, Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza (prestazione valida in Italia), Trasferimento/Rimpatrio sanitario, Viaggio di un familiare in caso di ricovero, Interprete a disposizione, Trasferimento salma, Rientro anticipato, Anticipo spese legali all'estero
Sezione F – ASSISTENZA Informatica	La Sezione F - ASSISTENZA con la garanzia ASSISTENZA INFORMATICA, prevede le seguenti prestazioni: 1) Rispristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Office" e dell'Apparato Digitale "Mobile"; 2) Rispristino dell'operatività della Rete Dati; 3) Intervento a seguito di virus (sull'Apparato Digitale "Office" e sull'Apparato Digitale "Mobile"). Previsti in garanzia massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile". Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione
Sezione G – TUTELA LEGALE	La Sezione G - TUTELA LEGALE prevede la difesa degli interessi dell'Assicurato per le seguenti tipologie di controversie connesse alla conduzione e proprietà dell'ufficio e studio professionale : Richiesta di Risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi ; Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito.; Controversie individuali di lavoro; Controversie relative a locazione o proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili dove il Contraente esercita l'attività

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di parti-celle atomiche;
c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, salvo quanto previsto dalle garanzie Eventi Catastrofali "Terremoto" e "Inondazione, Alluvione", se operanti;
e) di smarrimento, Furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è de-terminato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
h) ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche e collezioni in genere aventi valore artistico o affettivo, preziosi.
i) di fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale A3 - "Fenomeni elettrici", se operante;
l) di fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi facenti parte del Contenuto, salvo quanto previsto dalle garanzie della Sezione D - Elettronica, se operanti;
m) verificatisi in occasione di atti di terrorismo - salvo quanto espressamente previsto dall'Art. 1.4 - "Atti di terrorismo";
n) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto previsto per allagamento dalla garanzia base Allagamento (Art. 1.2 – "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", lettera o) e salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Inondazione, Alluvione", se operanti;

Inoltre l'Assicurazione non è operante per:

1) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dall'Art. 1.5 - "Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione" e dall'Art. 1.6 - "Onorari di riprogettazione del fabbricato";
2) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
3) perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale e di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto previsto dalla garanzia B3 - "Perdita pigioni" della Sezione B - Danni indiretti, se operante.

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione

Fermo quanto stabilito dalle precedenti "Esclusioni Generali Incendio", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

1. **Esclusioni Garanzia atti vandalici e sabotaggio, danni provocati da ordigni esplosivi; guasti provocati dai ladri (lettera h) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")**

Relativamente alla garanzia atti vandalici e sabotaggio; danni provocati da ordigni esplosivi; guasti provocati dai ladri non sono indennizzabili i danni:

- di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle relative dipendenze;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compre-si, salvo quanto previsto alla Garanzia Opzionale A3 - "Fenomeni elettrici causati a macchine e impianti elettrici, relativi componenti elettronici , Apparecchi elettronici d'ufficio, apparecchi e circuiti compresi a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del Fabbricato assicurato", se operante e quanto previsto dalla Sezione D - Elettronica;
- diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da altera-zione od omissione di controlli o manovre. L'Assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione. Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive. **2. Esclusioni Garanzia eventi atmosferici e danni materiali direttamente causati dalla grandine (lettera i) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")** Relativamente alla garanzia eventi atmosferici e danni materiali direttamente causati dalla grandine non sono indennizzabili i danni: a) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno; - formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - sovraccarico neve, gelo salvo quanto previsto alla lettera j) e alla lettera k) dell'Art. 1.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base"; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia; b) subiti da: - insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne; - tettoie e tende esterne; - fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; - enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione; - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere. **3. Esclusioni Garanzia sovraccarico neve (lettera j) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")** Relativamente alla garanzia sovraccarico neve non sono indennizzabili i danni: - causati da valanghe e slavine; - causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia; - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca del-la costruzione o ricostruzione, ed al loro Contenuto; - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto; - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti; - a pannelli solari e/o fotovoltaici, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, fermo restando quanto espressamente previsto dalla garanzia "accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici", lettera n) dell'Art. 1.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base"). **4. Esclusioni Garanzia gelo (lettera k) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")** Relativamente alla garanzia gelo non sono indennizzabili i danni: - da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubi inter-rati; - ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. **5. Esclusioni Garanzia acqua condotta (lettera l) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")** Relativamente alla garanzia acqua condotta non sono indennizzabili i danni: - da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e gelo, salvo quanto previsto alla lettera k) garanzia ge-lo dell'Art. 1.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base"; - da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti, sal-vo quanto previsto alla lettera m) dell'Art. 1.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base"; - da usura, corrosione o difetti di materiali;

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione; - derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguenti a rot-tura di tubazioni o condutture. **6. Esclusioni Garanzia occlusione condutture (lettera m) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi as-sicurati - Garanzia base")** Relativamente alla garanzia occlusione di condutture non sono indennizzabili i danni: - conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica; - verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana, salvo quanto previsto dalla Garanzia Incendio All 10", occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana o grandine, se operante . **7. Esclusioni Garanzia accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli so-lari e/o fotovoltaici (lettera n) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")** Relativamente alla garanzia "Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici" non sono indennizzabili i danni causati alle cose assicurate da bagnamento o alla-gamento conseguente a infiltrazioni o all'occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana. **8. Esclusioni Garanzia Opzionale Allagamento (lettera o) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi as-sicurati - Garanzia base")** Relativamente alla garanzia "Allagamento" non sono indennizzabili i danni: 1) a enti particolari, archivi, campionari posti ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo nonché eventuali merci poste ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo, salvo che tali fattispecie per tipologia, dimen-sione e/o peso non possano essere riposte su pallet o su scaffalature/ripiani; 2) a enti mobili all'aperto nonché a veicoli e natanti all'aperto; 3) conseguenti ad allagamenti causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, sistemi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili relativi all'attività assicurata; 4) causati da fuoriuscita di acqua salmastra e/o di acqua marina (mareggiate, marea, penetrazioni di acqua marina o lacustre, maremoti); 5) conseguenti ad umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; 6) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idrauli-ca, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento sugli enti assicu-rati; 7) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 8) subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati; 9) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali (eventi assicurabili con la garanzia Inondazione, Alluvione). 8.bis **Esclusioni garanzia bagnamento o allagamento conseguente a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana o grandine - (let-tera q -2) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")** Relativamente alla garanzia bagnamento o allagamento conseguente a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana o grandine (lettera q -2) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base") sono esclusi i danni: - da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; - derivanti da infiltrazioni di acqua piovana dovuta al disgelo di accumuli di neve; - dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione, difetti di materiali utilizzati; - dovuti a carenze o a deficienze dell'impermeabilizzazione preesistenti oppure a difetti nella co-pertura del tetto già note al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata; - al Fabbricato, se assicurata la partita Rischio Locativo; **9. Esclusioni Garanzia Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione - Onorari di riprogettazione del fabbricato (Artt. 1.8 e 1.9)** Relativamente a queste coperture si precisa che le garanzie sono valide unicamente se assicurata la partita A1 - "Fabbricato a Valore Intero" o "Fabbricato a Primo Rischio Assoluto", pertanto queste garanzie non sono operanti se è assicurata la partita "Rischio Locativo". **10. Esclusioni Garanzia Atti di terrorismo (Art. 1.4 - "Atti di terrorismo")** Relativamente alla garanzia "Atti di terrorismo" l'Assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdi-ta, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, bio-logica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o con-tribuisca alla contaminazione.

	Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive. **11.Garanzia fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) (punto m) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")** La garanzia fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti. **12. Garanzia dispersione del liquido posto in serbatoi e silos (punto n) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")** La garanzia dispersione del liquido posto in serbatoi e silos non indennizza i danni: - derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole; - di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; - di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; - causati ad altri enti dalla dispersione del liquido. Sono escluse inoltre le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	**Ulteriori esclusioni specifiche delle Garanzie Opzionali Incendio** Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 1.10 - "Esclusioni Incendio", valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche: **Esclusioni Garanzia A3 - FENOMENI ELETTRICI a macchine e impianti elettrici, relativi componenti elettronici, Apparecchi elettronici d'ufficio, apparecchi e circuiti compresi** Relativamente alla garanzia fenomeni elettrici causati a macchine e impianti elettrici, relativi componenti elettronici, Apparecchi elettronici d'ufficio, apparecchi e circuiti compresi non sono indennizza-bili i danni: - alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili; - causati da usura o manomissione o difetti di materiale; - derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione; - dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza; - ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato. **Esclusioni Garanzia Opzionale A4 - RICORSO TERZI** L'assicurazione Ricorso Terzi non comprende i danni: - a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto prece-dente; - le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime. **Esclusioni Garanzia Opzionale A5 - COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI** Per la garanzia Costo di ricostruzione Enti Particolari l'indennizzo si intende comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro. **Esclusioni Garanzia Opzionale A6 - LASTRE** Relativamente alla garanzia "Lastre" non sono indennizzabili: 1) le rotture derivanti da crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco; 2) i danni avvenuti durante traslochi, riparazioni, lavori di straordinaria manutenzione, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; 3) i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti; 4) le lastre che presentano semplici scheggiature o rigature; 5) le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di sorgenti ed insegne luminose; 6) le lastre aventi valore artistico; 7) i danni indiretti, conseguenti alla rottura di lastre o insegne. Relativamente alle insegne luminose, l'Assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sor-genti luminose. **Esclusioni Eventi Catastrofali Garanzia Opzionale: TERREMOTO (A8)** Relativamente alla garanzia "TERREMOTO (A8)" non sono indennizzabili i danni: - causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati; - di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	**Cose escluse dall'assicurazione - Sezione A - INCENDIO** *(segue)* Si precisa che sono esclusi dalle cose assicurate (beni che non rientrano nelle definizioni di Fabbrica-to e Contenuto): 1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi; 2) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere; 3) il terreno o l'area su cui sorge l'attività dichiarata in polizza; 4) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza dell'ufficio o studio professionale assicurato, salvo diversamente indicato in polizza; 5) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli uffici; 6) aeromobili di qualsiasi tipo, ciclomotori, natanti o veicoli targati e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni); 7) pellicole cinematografiche. Salvo esplicita diversa pattuizione, dalle somme assicurate sono esclusi: a) apparecchi elettronici ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing"; b) pannelli solari e/o impianti fotovoltaici se assicurati con polizza separata nonché eventuali im-pianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia se assicurati con polizza separata.
Rischi esclusi	**Che cosa non è assicurato Sezione B- DANNI INDIRETTI** Per la Sezione B - Danni indiretti, sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a Malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili" delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione). Sono, inoltre, sempre esclusi i danni di qualsiasi natura, provocati da un Danno Cyber (Art. 15 Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione). Premesso quanto sopra, per le garanzie contenute nella Sezione B - Danni indiretti, qualora richiamate, valgono le esclusioni che seguono. **1. Esclusioni garanzia B1 - MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività** AXA non indennizza le MAGGIORI SPESE conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da: 1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; 2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; 3) Sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti ob-soleti tecnicamente o commercialmente; 4) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; 5) cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro; 6) Atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini dell'Art. 1.4 - "Atti di terrorismo"). **2. Esclusioni garanzia B2 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% o B2 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI** La garanzia "INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10%" e la garanzia "INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI", non operano per: 1) le garanzie di responsabilità (es. Rischio Locativo e/o Ricorso Terzi); 2) i "Fenomeni Elettrici" (anche se indennizzabile a termini della partita A3); 3) le "Spese di demolizione e sgombero"; 4) la "Rottura di Lastre o insegne" (anche se indennizzabile a termini della partita A6); 5) Atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini dell'Art. 1.4 - "Atti di terrorismo"). **3. Esclusioni garanzia B3 - PERDITA PIGIONI** La garanzia "PERDITA PIGIONI", non opera per: 1) i "Fenomeni Elettrici" (anche se indennizzabile a termini della partita A3); 2) le "Spese di demolizione e sgombero"; 3) la "Rottura di Lastre o insegne" (anche se indennizzabile a termini della partita A6); 4) Atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini dell'Art. 1.4 - "Atti di terrorismo").

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	**Esclusioni Furto** **Che cosa non è assicurato Sezione C - FURTO e RAPINA** Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; 2) da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto dalla garanzia Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro; 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno; f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro; g) subiti dai beni all'aperto o subiti dai beni posti nelle eventuali vetrinette esterne, da cose e valori posti in eventuali distributori automatici esterni e subiti dai distributori automatici stessi; h) derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa; i) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. **Garanzia Opzionale Portavalori (C3)** Per la garanzia Portavalori non sono indennizzabili i danni: a) verificatisi al di fuori dell'orario di servizio fra le ore 6 e le ore 22; b) commessi sul portavalori che abbia minorazioni fisiche o menomazioni che lo rendano inadatto al trasporto dei valori e comunque abbia età inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni; c) al portavalori assicurato contro i rischi furto e rapina con specifico contratto per il trasporto dei valori.
Rischi esclusi	**Cose escluse dall'assicurazione - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing - Sezione C - FURTO e RAPINA** Si precisa che non rientrano tra i beni indennizzabili le cose mobili non attinenti all'attività assicurata, anche se poste all'interno dei locali nell'ubicazione indicata in polizza e/o di proprietà dell'Assicurato o di terzi (es. beni che non rientrano nella definizione di Contenuto, quali a titolo esemplificativo: natanti, veicoli, biciclette, roulotte, rimorchi, ecc.). Sono sempre esclusi dalle cose assicurate: a) gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi; b) natanti e aeromobili di qualsiasi tipo; Inoltre non si considerano rientranti nella partita C1 - "Contenuto" in quanto posti all'esterno dei locali contenenti i beni assicurati: c) carburanti od altri combustibili liquidi o gassosi posti in serbatoi esterni o interrati (anche se con tombini o accessi chiusi da lucchetti); d) impianti esterni fissi per natura o destinazione al servizio del fabbricato, anche se si tratta di impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario (salvo quanto espressamente previsto dagli Artt. 3.8 - "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e 3.9 - "Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività"). In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata C1 - "Contenuto" sono esclusi attrezzatura e apparecchi elettronici in "leasing", se assicurati con polizza separata elettronica o con polizza leasing.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Che cosa non è assicurato Sezione D - ELETTRONICA

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;

b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni altro parente o affine, se con lui conviventi;

d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.

Non sono, inoltre, indennizzati i danni:

f) di incendio ed altri eventi previsti dalla Sezione A - Incendio, di furto ed altri eventi previsti dalla Sezione C - Furto e Rapina, salvo i danni di fenomeno elettrico per APPARECCHI PROFESSIONALI SANITARI" (D4) e/o "APPARECCHI PROFESSIONALI TECNICI (D5) e salvo quanto previsto per gli apparecchi ad impiego mobile;;

g) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;

h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;

i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere ;

j) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;

l) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;

m) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manuten-zione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti (salvo quanto espressamen-te previsto per gli apparecchi ad impiego mobile) e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'apparecchio o impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;

n) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati;

o) a bracci e testine dei giradischi e dei registratori e relativamente agli apparecchi odontoiatrici i danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini di polizza;

p) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice, salvo per gli apparecchi ad impiego mobile durante l'impiego in luoghi diversi dall'ufficio/studio assicurato;

q) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione.

Relativamente alle "Maggiori spese" di cui al punto g) dell'Art. 4.1, sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a Malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili" delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione).

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	*Fermo quanto stabilito dalle precedenti "Esclusioni Generali Elettronica", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche* Esclusioni Garanzia Opzionale APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (D3) Relativamente alla garanzia "Apparecchi ad Impiego Mobile" non sono indennizzabili: 1) i danni subiti da apparecchi elettronici diversi dagli apparecchi ad impiego mobile assicurati (cioè appartenenti alle partite D 4 - Apparecchi Professionali Sanitari e/o D5 - Apparecchi Pro-fessionali Tecnici come da relative definizioni), sono quindi sempre esclusi: notebook, personal computer portatili e tablet (assicurabili con la garanzia SW02 - "Danni ad apparecchi elettro-nici mobili d'ufficio utilizzati in Smart Working e/o al di fuori dell'ubicazione di polizza o in luo-ghi diversi dall'ufficio/studio assicurato"); 2) i danni diversi da quelli espressamente previsti dalle singole coperture dalla garanzia "Appa-recchi ad Impiego Mobile", quindi a titolo esemplificativo sono sempre esclusi: scippo, furto con destrezza, truffa, appropriazione indebita, ; 3) i danni di Furto di apparecchi ad impiego mobile quando trasportati su veicoli diversi da auto-vetture e autoveicoli trasporto cose; 4) i danni di natura estetica che non compromettono il normale utilizzo del bene assicurato; 5) i danni ad apparecchi ad impiego mobile che costituiscono merci e quelli di proprietà di clienti in riparazione, manutenzione o custodia presso il Contraente/Assicurato; 6) i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi; 7) i danni indiretti in genere, i danni da mancato uso o altri pregiudizi, anche se conseguenti ad evento indennizzabile. Inoltre, sono esclusi dalla garanzia Fenomeno elettrico i danni la cui riparazione od eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica (anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato) quali: i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a con-trolli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura o aggiornamento tecnologico.
Rischi esclusi	**Cose escluse dall'assicurazione - Sezione D -ELETTRONICA** **Partita D1 - APPARECCHI ELETTRONICI D'UFFICIO** Non si intendono assicurati gli apparecchi elettronici d'ufficio di proprietà di terzi in custodia o in ripa-razione o manutenzione. Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi apparecchi elettronici d'uffi-cio appoggiati a contratti di "leasing", se già coperto da specifica assicurazione separata leasing, elettronica o guasti macchine (o coperto da specifico contratto di manutenzione). **Partite D4 - APPARECCHI PROFESSIONALI SANITARI e D5 - APPARECCHI PROFESSIONALI TECNICI** Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi apparecchi e macchinari in leasing e/o in comodato d'uso, se già coperto da specifica assicurazione separata leasing elettronica o guasti macchine (o coperto da specifico contratto di manutenzione). **Partita D3 - APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE** Si specifica che sono sempre esclusi dalla garanzia "Apparecchi a impiego mobile": - gli smartphone; - i prototipi e/o gli esemplari unici di apparecchi elettrici ed elettronici o di strumenti professionali; - qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica e/o strumento professionale installato in modo fisso su veicoli (sia se facente parte della dotazione originale del veicolo sia se installato succes-sivamente); - qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica e/o strumento professionale che costituiscono merci e/o quelli di proprietà di clienti in riparazione, manutenzione o custodia presso il Contraen-te/Assicurato; - qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica e/o strumento elettronico professionale in lea-sing (o di proprietà di terzi) affidato in comodato d'uso al Contraente/Assicurato (o ai suoi Addet-ti) che risulti già coperto da specifica assicurazione separata leasing (o coperto da specifico con-tratto di manutenzione) stipulata dal costruttore o dal proprietario/ente finanziatore.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Che cosa non è assicurato Sezione E - Responsabilità Civile

Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi:

a) i danni conseguenti a:
   1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'articolo "Danni da inquinamento accidentale";
   2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
   3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;

b) i danni da:
   1) circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
   2) proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;
   3) impiego di aeromobili;
   4) impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

c) i danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo , salvo quanto espressamente previsto dalla Clausola Opzionale E444 - "Cose portate dai clienti", se operante;;

d) i danni:
   1) da furto;
   2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'articolo "Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio";
   3) cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi;

e) i danni derivanti:
   1) dall'esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite svolte dall'Assicurato;
   2) da inadempimenti di natura contrattuale;

f) i danni provocati da persone non addetti, operanti nei locali dell'ufficio - studio professionale che devono rispondere in proprio della loro at-tività professionale (es. medici liberi professionisti e operatori sanitari che svolgono la professio-ne nei suddetti locali);;

g) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;

h) i danni derivanti da:
   1) detenzione o impiego di esplosivi;
   2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
   3) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'articolo "Danni da interruzione e sospensione di attività";
   4) campi elettromagnetici;
   5) presenza, detenzione e dall'impiego di amianto.

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	**Che cosa non è assicurato Sezione E - Responsabilità Civile** *(segue)* Ed inoltre, **relativamente alla proprietà del fabbricato**, sono esclusi i danni: i) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; j) relativamente alla manutenzione straordinaria, derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati. Inoltre la garanzia R.C.T. non è operante: k) per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis - "Esclusioni Cyber e Dati - Liability_RCT" delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione; l) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpa-zione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse; m) per la responsabilità civile del tour operator relativamente alla garanzia organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali; n) per i danni e le perdite patrimoniali derivanti da Responsabilità Civile Professionale dell'Assicurato (quali a titolo esemplificativo: R.C. professionale del Medico, R.C. professionale del Commerciali-sta, R.C. professionale dell'Avvocato o dall'esercizio di altre attività professionali comunque retribuite svolte dall'Assicurato) nonché per la Responsabilità Civile Professionale del personale sanitario e infermieristico (e/o Esclusioni **R.C.T. - COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)** Non sono indennizzabili con la garanzia "Cose portate dai clienti (E444)" i danni agli oggetti Preziosi, i Valori ed i veicoli. veterinario) operante nell'attività.
Rischi esclusi	**L'assicurazione R.C.O.** non è valida: a) per le malattie professionali; b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; c) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici; f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana; g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
Rischi esclusi	**Esclusioni Garanzia Opzionale R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato** La garanzia **R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato** non comprende, oltre a quanto previsto dalle esclusioni per l'assicurazione R.C.T.: - i danni derivanti da attività esercitate nel fabbricato assicurato; - i danni derivanti da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; - relativamente alla manutenzione straordinaria, i danni derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	**Esclusioni garanzia opzionale R.C. Malattie Professionali** La garanzia R.C. Malattie professionali non vale: 1) per i Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano es-sere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia R.C. Malattie Professionali oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici; 5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati; 6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati; 7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE); 8) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsia-si altra sostanza di origine umana; 9) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo; 10) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.
Rischi esclusi	**Esclusioni Garanzia Opzionale R.C. Datoriale** L'Assicurazione R.C. Datoriale non vale per le Richieste di Risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a: 1) licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro; 2) morte, lesioni personali e danni materiali; 3) danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di Preziosi e/o di titoli di credito, nonché da Furto, Rapina, Incendio, infedeltà dei dipendenti; 4) atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente che hanno concorso alla promozione della Richiesta di Risarcimento; 5) fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, l'impresa Contraente, le eventuali società controllate e/o le società partecipa-te, anche indirettamente dall'impresa Contraente; 6) atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o società partecipate dall'impresa Contraente o nella gestione di rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate); 7) l'esercizio, da parte dell'impresa Contraente e/o degli Assicurati, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a Terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti l'attività della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate;

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	8) omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali; 9) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte; 10) procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinnanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione; 11) qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o all'impresa Contraente e/o alle eventuali società controllate e/o alle società partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente Polizza; 12) violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti; 13) l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa Contraente (anche se relativi a incarico e/o funzione in società controllate e/o dalle società partecipate); 14) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale; 15) responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute; 16) frodi in danno dell'impresa Contraente (o di società controllate e/o partecipate); 17) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, qualora gli atti il-leciti (colposi o dolosi) siano imputabili a persone che ricoprono la funzione di: amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto o, qualora tali atti illeciti (colposi o dolosi), siano stati autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente; 18) atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori socia-li, nonché di Terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o do-manda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di con-cordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'Assicurazione R.C. Datoriale non vale per le Richieste di Risarcimento derivanti da persone legate agli amministratori (amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto) o ai soci a responsabilità illimitata dell'impresa Contraente, da vincoli di parentela entro il secondo grado e/o da rapporti di convivenza.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Che cosa non è assicurato Sezione F – Assistenza ai locali

Premesso che si intendono richiamate le esclusioni di cui all'articolo "Esclusioni" della Sezione A - Incendio:

- nessuna prestazione viene fornita, e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance in alternativa, o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
- nessuna prestazione viene fornita, e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance per sinistri che abbiano interessato le eventuali parti comuni del fabbricato identificato in polizza.

Reperimento ed invio idraulico: da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (scaldaacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Reperimento ed invio elettricista: da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'ufficio-studio professionale dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timers , impianti d'allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Reperimento ed invio fabbro: da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su porte e cancelli che non siano di stretta pertinenza dell'ufficio - studio professionale e di proprietà o possesso del titolare dell'ufficio stesso;
- gli interventi su impianti di sicurezza e allarme.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Invio di un Termoidraulico : Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore

Fornitura temporanea di energia elettrica :

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore

Limiti di esposizione

I limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. AXA Assistance non effettuerà in nessun caso rimborso per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa.

Pertanto l'organizzazione di una delle prestazioni di assistenza su iniziativa dell'Assicurato può dar luogo a rimborso solo nel caso in cui AXA Assistance abbia precedentemente dato la relativa autorizzazione; in tal caso AXA Assistance fornirà all'Assicurato il numero relativo alla sua pratica.

Che cosa non è assicurato Sezione F – Assistenza in viaggio

Esclusioni particolari della sezione Assistenza in Viaggio

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

a) se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
b) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
c) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici.

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	***Responsabilità*** AXA Assistance non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivanti direttamente e/o indirettamente da: a) guerra, invasione, atti di ostilità di nemici, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato militare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo; b) inondazioni e/o alluvioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti del terreno, nevicate, valanghe, gelo; c) ionizzazione radioattiva e contaminazione conseguente ad esplosione o combustione nucleare, o da manipolazione di oggetti radioattivi e/o esplosivi. ***Prescrizione*** Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento. **Che cosa non è assicurato Sezione F – Assistenza informatica** AXA Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: 1) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi; 2) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload; 3) impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra); 4) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore; 5) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus; 6) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese; 7) dispositivi con brand del gestore telefonico o fornitore di building automation e su tutto ciò su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio; 8) malfunzionamento della rete al di fuori del luogo di lavoro; 9) centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza coperti da assistenza del gestore del servizio; 10) malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; 11) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti; 12) danno accidentale. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. AXA Assistance non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi di assistenza informatica non organizzati per il tramite della sua Centrale Operativa. Pertanto resta escluso l'indennizzo o il rimborso di spese di assistenza informatica sostenute direttamente dall'Assicurato e non autorizzate dalla Centrale Operativa di AXA Assistance.
Rischi esclusi	**Per tutte le sezioni di polizza** In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	**Valida per la Sezione B - Danni Indiretti** 1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione. 2) Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove: 2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno; 2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi, e 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Ci sono limiti di copertura?

Di seguito tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per la Sezione A - Incendio".

Sezione A - INCENDIO		
Beni	**Limite di indennizzo per la partita A2 - Contenuto**	
Oggetti pregiati	11.000,^{00} euro per singolo quadro, tappeto, arazzo, statua od oggetto d'arte	
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,^{00} euro	
Effetti personali dell'Assicurato e/o dei suoi Addetti	5% della somma assicurata, con il massimo di 4.000,^{00} euro per sinistro e con il massimo di 500,^{00} euro per singolo oggetto	
Garanzia Base	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
Atti vandalici e sabotaggio compresi i danni provocati da ordigni esplosivi	-- Limite dell'80% della somma assicurata per singola partita FATTO SALVO SE SCELTO PRA -	Scoperto 10% col minimo di 250,^{00} euro per sinistro
Guasti provocati dai ladri	2.000,^{00} euro per sinistro	-
Campionari merci temporaneamente riposti presso l'abitazione del titolare	2% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 6.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	In base all'evento
Campionari merci presso fiere e mostre	2% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 6.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	In base all'evento
Eventi atmosferici	--- Limite dell'80% della somma assicurata per singola partita FATTO SALVO SE SCELTO PRA	Scoperto 10% col minimo di 250 ,^{00} euro per sinistro
Danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, manufatti di materia plastica e a pannelli solari e/o fotovoltaici	5.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	250,^{00} euro per sinistro
Sovraccarico neve	-	150,^{00} euro per sinistro
Gelo	5.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	150,^{00} euro per sinistro
Acqua condotta	3.000,^{00} euro per sinistro / anno assicurativo per tubi interrati	150,^{00} euro per sinistro
Fuoriuscita acqua /sprinkler	15.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	500,^{00} euro per sinistro
Dispersione liquidi serbatoi, vasche ,silos	10.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10% con minimo 500,^{00} euro per sinistro
Ricerca e riparazione guasti	3.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo Con sottolimite di 2.500 euro per sinistro per tubi interrati	150,^{00} euro per sinistro
Occlusione di condutture	5.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	150,^{00} euro per sinistro

Ci sono limiti di copertura?

Sezione A - INCENDIO		
Garanzie Opzionali	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici	5.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	500,^{00} euro per sinistro
q-1) Allagamento q-2) Occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico	Limite massimo di indennizzo di 5.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo, con il sottolimite massimo per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati di 2.000,^{00} euro. Per il punto q-2 il sottolimite si intende fissato a 2.500,^{00} euro	Scoperto 10% col minimo di 500,^{00} euro per sinistro
Spese di demolizione e sgombero - Spese di trasloco del Contenuto illeso assicurato	30% dell'indennizzo pagabile fermo il limite massimo di indennizzo	-
Spese ed onorari di competenza del perito	5% dell'indennizzo pagabile col massimo di 5.000,^{00} euro fermo il limite massimo di indennizzo.	-
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione	10% dell'indennizzo pagabile, fermo il limite massimo di indennizzo	
Onorari di riprogettazione del fabbricato	2% della somma assicurata A1 - "Fabbricato", con il massimo di 10.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo, fermo il limite massimo di indennizzo.	
Atti di terrorismo	Limite dell'80% della somma assicurata per singola partita comunque con il massimo di 5.000.000,^{00} per sinistro.	Scoperto 10% col minimo di 2.500,^{00} euro per sinistro
Garanzie Opzionali	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
FENOMENI ELETTRICI (A3)	Somma assicurata A3 -	Scoperto 10% col minino di 250,^{00} euro per sinistro
RICORSO TERZI (A4)	Somma assicurata A4 - "Ricorso Terzi". 20% del massimale per danni da interruzioni o sospensioni di attività.	100,^{00} euro per sinistro per danni da acqua condotta
COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (A5)	Somma assicurata A5 - "Costo di ricostruzione enti particolari" per sinistro/anno assicurativo, spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro.	-
LASTRE - Rottura Lastre e insegne (A6)	Limite di indennizzo per singola lastra/insegna/lucernario 3.000,^{00} euro	50,^{00} euro per sinistro
FABBRICATI IN LEASING con la formula a "Valore residuo" (LEA01)	Limite del valore già ammortizzato alla data del Sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati) escluso in ogni caso il valore residuo del bene	In base all'evento

Ci sono limiti di copertura?		
DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO (Clausola G46)	Fino a concorrenza del 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, comunque col massimo di 100.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo, fermo quanto previsto dall'Art. 8.8 - "Limite massimo dell'indennizzo".	Scoperto 10% col minimo di 1.000,^{00} euro per sinistro

Sezione A - INCENDIO		
Garanzie Opzionali	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (SD30)	Limite di indennizzo di 30.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo in aumento al limite di garanzia base.	-
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (SD30) – Residui Radioattivi	5.000,^{00} euro, per sinistro e per anno	
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (SD30) - Spese di Bonifica	5.000,^{00} euro per sinistro e per anno	
AUMENTO LIMITI INCENDIO OGGETTI PREGIATI (Clausola OP01)	Per la partita A2 - Contenuto: • il limite di garanzia base per singolo quadro, tappeto, arazzo, statua od oggetto d'arte si intende elevato a 22.000,^{00} euro; i limiti di garanzia base per effetti personali dell'Assicurato e/o dei suoi Addetti si intendono elevati al 20% della somma assicurata A2 - "Contenuto", con il massimo di 6.400,^{00} euro per sinistro e con il massimo di 800,^{00} euro per singolo oggetto.	-
ALLAGAMENTO (Clausola ALL10)	Limite massimo di indennizzo di garanzia base si intende elevato a 10.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo ed il sottolimite massimo di garanzia base per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati si intende elevato da 2.000,^{00} euro a 3.000,^{00} euro.	Scoperto 10% col minimo di 1.000,^{00} euro per sinistro

Garanzie Opzionali Eventi Catastrofali	**Limite di indennizzo**	**Franchigia**
TERREMOTO (A8) Forma con Franchigia	Limite massimo di indennizzo in percentuale sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza. *	Franchigia espressa in percentuale sulle somme assicurate "Fabbricato (A1)" + "Contenuto (A2)" con eventuale minimo, come indicato nella scheda di Polizza.
INONDAZIONE, ALLUVIONE (A9) Forma con Franchigia		

** Il limite massimo di Indennizzo espresso in valore assoluto indicato in Polizza è complessivo, cioè è valido, per Sinistro e per anno assicurativo, per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nelle stesse clausole TERREMOTO (A8) o INONDAZIONE - ALLUVIONE (A9).*

Garanzie Opzionali Eventi Catastrofali	**Limite di indennizzo**	**Scoperto**
TERREMOTO (A8) Forma con Scoperto	Limite massimo di indennizzo in percentuale sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per	Scoperto 10% (o altra diversa percentuale indicata nella scheda di polizza) con

INONDAZIONE, ALLUVIONE Forma con Scoperto	singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.*	minimo per Sinistro come indicato nella scheda di Polizza.
** Il limite massimo di Indennizzo espresso in valore assoluto indicato in Polizza è complessivo, cioè è valido, per Sinistro e per anno assicurativo, per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nelle stesse clausole TERREMOTO (A8) o INONDAZIONE - ALLUVIONE (A9).*		

Ci sono limiti di copertura?

Sezione B - DANNI INDIRETTI	
Garanzia Prestazione	**Limite di indennizzo**
MAGGIORI SPESE (B1)	Sino al Massimale/Somma assicurata B1 - Maggiori spese per sinistro/anno assicurativo.* Spese sostenute entro 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro
INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2)	Fino al 10% dell'indennizzo col massimo di 500.000,^{00} euro per Sinistro/anno assicurativo.*
INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2)	15% se l'indennizzo danni diretti è inferiore o pari a 5.000,^{00} euro;
	20% se l'indennizzo danni diretti è oltre 5.000,^{00} fino a 50.000,^{00} euro;
	25% se l'indennizzo danni diretti è oltre 50.000,^{00} fino a 100.000,^{00} euro;
	30% se l'indennizzo danni diretti è superiore a 100.000,^{00} euro;
	in ogni caso col massimo di 500.000,^{00} euro per Sinistro/anno assicurativo.
	15% se l'indennizzo danni diretti è relativo alla garanzia A8 - "Terremoto" o alla garanzia A9 - "Inondazione-Alluvione", in ogni caso col massimo di 500.000,^{00} euro per Sinistro/anno assicurativo.*
PERDITA PIGIONI (B3)	In ogni caso col limite massimo di un anno assicurativo* e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di Polizza (Affitto annuo - Valore intero).
** Il limite per sinistro e anno assicurativo espresso in valore assoluto previsto dalle garanzie A8 - "Terremoto" o A9 - "Inondazione-Alluvione" è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti, come indicato nelle clausole stesse.*	

Sezione C - FURTO e RAPINA	
Beni	**Limite di indennizzo per la partita C1 - Contenuto Furto**
Valore a nuovo per attrezzatura e apparecchi elettronici	Limite del doppio del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro.
Oggetti pregiati	50% della somma assicurata per sinistro con il massimo di 11.000,^{00} euro per singolo quadro, tappeto, arazzo, statua od oggetto d'arte.

Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 5.000,^{00} euro per sinistro.
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti	5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,^{00} euro per sinistro e comunque con il limite di indennizzo di 500 euro per singolo oggetto.

Garanzia Base	Limite di indennizzo	Importo liquidabile
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi (compresi eventuali danni all'impianto di sorveglianza e/o di allarme - danni agli infissi esterni)	3.000,^{00} euro per sinistro, fermo il limite massimo di indennizzo	senza applicazione di eventuale Franchigia o scoperto
Atti vandalici	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", fermo il limite massimo di indennizzo	-
Spese ed onorari dei periti	3% dell'indennizzo pagabile col massimo di 2.000,^{00} euro, fermo il limite massimo di indennizzo	-

Ci sono limiti di copertura?

Spese sostenute	per la duplicazione di documenti personali sottratti sostituzione delle serrature di ingresso o chiavi antifurto per migliorare i mezzi di chiusura o spese per temporanea vigilanza	Limite complessivo di 1.500,^{00} euro per Sinistro/anno assicurativo.	-
Furto pannelli solari o impianti fotovoltaici		50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 10.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	-
Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività		50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 5.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	-
Trasloco delle cose assicurate		50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 10.000,^{00} euro per sinistro	-
Campionario merci temporaneamente presso abitazione del titolare		10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Se Mezzi di chiusura non conformi o se caratteristiche del Fabbricato non conformi (Art. 3.11) AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
Campionario merci presso fiere e mostre		10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Sezione C - FURTO e RAPINA

Garanzie Opzionali	Limite di indennizzo	Importo liquidabile
VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA (C2)	Somma assicurata C2 - "Valori nei mezzi di custodia"	80% in caso di rapina o estorsione. Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato

PORTAVALORI (C3)	Somma assicurata C3 - "Portavalori"	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (C4)	Somma assicurata C4 - "Costo di ricostruzione enti particolari"	Spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro
AUMENTO LIMITI FURTO OGGETTI PREGIATI (Clausola OP02)	Per la partita C1 - "Contenuto Furto": • il limite del 50% della somma assicurata per sinistro si intende elevato al 75% ed il limite per singolo quadro, tappeto, arazzo, statua od oggetto d'arte (o pezzo di singola collezione), si intende elevato da 11.000,^{00} euro a 22.000,^{00} euro • i limiti di garanzia base per effetti personali dell'Assicurato e/o dei suoi Addetti si intendono elevati al 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 6.400,^{00} euro per sinistro e con il massimo di 800,^{00} euro per singolo oggetto.	-

Ci sono limiti di copertura?

Sezione D - ELETTRONICA

Partita - Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto e/o Franchigia
Danni ad APPARECCHI ELETTRONICI D'UFFICIO (D1)	Somma assicurata D1 - "Apparecchi elettronici d'ufficio" per sinistro/anno assicurativo, fermo il limite massimo di indennizzo 1.000,^{00} euro per i conduttori esterni.	Scoperto 10%col minimo di 250,^{00} euro per sinistro
Maggiori spese per noleggio di apparecchio elettronico sostitutivo di quello danneggiato facente parte della partita D1 - "Apparecchi elettronici d'ufficio"	1.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo fermo il limite massimo di indennizzo.	-
SUPPORTI DI DATI E PROGRAMMI IN LICENZA D'USO (D2)	Somma assicurata D2 per sinistro/anno assicurativo. Spese di ricostruzione o duplicazione effettivamente sostenute entro un anno dal sinistro	Scoperto 5% col minimo di 250,^{00} euro per sinistro
Danni ad APPARECCHI PROFESSIONALI SANITARI (D4)	Somma assicurata D4 - "Apparecchi professionali sanitari" per sinistro/anno assicurativo, fermo il limite massimo di indennizzo 1.000,^{00} euro per i conduttori esterni.	Scoperto 20%col minimo di 500,^{00} euro per sinistro
Danni ad APPARECCHI PROFESSIONALI TECNICI (D5)	Somma assicurata D5 - "Apparecchi professionali tecnici" per sinistro/anno assicurativo, fermo il limite massimo di indennizzo 1.000,^{00} euro per i conduttori esterni.	Scoperto 20%col minimo di 250,^{00} euro per sinistro

Sezione D - ELETTRONICA

Partita - Garanzia APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (D3)		Limite di indennizzo	Scoperto e/o Franchigia
APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (D3)	Fenomeno Elettrico	Somma assicurata D3 - "Apparecchi ad impiego mobile" per sinistro/anno assicurativo	Franchigia di 200,^{00} euro per apparecchio danneggiato
	Fenomeno Elettrico per danni verificatisi senza concorso di cause esterne		Scoperto del 15% con il minimo di 300,^{00} euro per apparecchio danneggiato
	Incendio, Esplosione, Scoppio		Franchigia di 200,^{00} euro per apparecchio danneggiato
	Rovesciamento di Liquidi		Franchigia di 200,^{00} euro per apparecchio danneggiato

	Furto avvenuto durante le soste nei trasferimenti tra le 5.00 e le 22.00		Scoperto 10% con il minimo di 200,^{00} euro per apparecchio sottratto
	Furto (violandone le difese esterne mediante con rottura o scasso o con introduzione con impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) presso l'abitazione del Prestatore di lavoro o altro luogo privato in cui il Prestatore di lavoro stesso risiede o si trova per ragioni lavorative (esclusi luoghi pubblici) Rapina od Estorsione avvenuta nei suddetti locali		Scoperto 10% con il minimo di 200,^{00} euro per apparecchio sottratto Per il Furto in caso non conformità dei mezzi di chiusura o delle caratteristiche costruttive si applicheranno le disposizioni di cui all'Art. 3.7 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" (Classe B) della Sezione C - Furto e Rapina.
	Guasto o rottura degli apparecchi ad impiego mobile determinato da collisione con altro veicolo identificato		Franchigia di 200,^{00} euro per apparecchio danneggiato

Ci sono limiti di copertura?

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE		
Garanzia Base R.C.T. (E1)	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100,^{00} euro per sinistro
Committenza auto	-	150,^{00} euro per sinistro
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 20% col minimo di 1.000,^{00} euro per sinistro
Consegna, prelievo documenti e pratiche	10% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	150,^{00} euro per sinistro
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10% col minimo di 1.500,^{00} euro per sinistro
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi	-	150,^{00} euro per veicolo danneggiato
Danni da inquinamento accidentale	5% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10% col minimo di 1.500,^{00} euro per sinistro
Responsabilità personale degli Addetti per uso di armi per legittima difesa	Massimale assicurato in ogni caso col massimo di 1.000.000,^{00} per sinistro	Franchigia per danni a cose 250,^{00} euro per sinistro
Danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e relativo contenuto	Massimale assicurato per sinistro in ogni caso col massimo di 3.000.000,^{00} euro per sinistro	-
Garanzia Base R.C.O. (E2)	**Limite di indennizzo**	**Franchigia**
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	50% del Massimale assicurato per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali, in ogni caso col massimo di 3.000.000,^{00} euro per persona	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia minima di 2.500,^{00} euro
Clausole Opzionali R.C.T.	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)	Limite di 5.000,^{00} euro per Sinistro/anno assicurativo.	Scoperto 10% con il minimo di 150,^{00} euro per cliente danneggiato. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.
UFFICI E STUDI PROFESSIONALI, COMPRESE ATTIVITÀ PRESSO TERZI (LAVT)	Solo lesioni gravi o gravissime con il limite di 250.000,^{00} euro per Sinistro/anno assicurativo.	-

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. Malattie Professionali	
E4 - R.C. MALATTIE PROFESSIONALI	**Limite di Indennizzo**
R.C. MALATTIE PROFESSIONALI (E4)	Limite per persona indicato nella scheda di Polizza
Clausola Opzionale R.C. Malattie Professionali	**Limite di Indennizzo**
ESTENSIONE ATTIVITÀ PREGRESSA (A230) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Malattie professionali	Per ogni sinistro indennizzabile relativo all'attività pregressa la garanzia è prestata sino ad un limite del 25% del massimale assicurato per Sinistro e sino ad un limite del 25% del massimale assicurato per persona.

Ci sono limiti di copertura?

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. Datoriale	
E5 - R.C. Datoriale	**Limite di Indennizzo**
R.C. DATORIALE (E5)	Massimale assicurato alla partita E5 - R.C. Datoriale valido per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'Assicurazione.

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (E6)		
Garanzia Opzionale - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (E6)	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100,^{00} euro per sinistro
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato (E6) per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 20% col minimo di 1.000,^{00} euro per sinistro
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato (E6) per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10% col minimo di 1.500,^{00} euro per sinistro
Danni da inquinamento accidentale	5% del massimale assicurato (E6) per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10% col minimo di 1.500,^{00} euro per sinistro
Danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato	Massimale assicurato (E6) per sinistro/anno assicurativo in ogni caso col massimo di 5.000.000,^{00} euro per singolo sinistro	-

Sezione F – ASSISTENZA AI LOCALI		
Prestazione di Assistenza	**Spese / Costi in garanzia**	**Limite di esposizione**
01 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza	Uscita e manodopera. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione.	500,^{00} euro per sinistro
02 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza		500,^{00} euro per sinistro
03 - Invio di un Fabbro/Falegname		500,^{00} euro per sinistro
04 - Invio di un Vetraio in caso di urgenza		500,^{00} euro per sinistro
05 - Invio di un Serrandista in caso di urgenza		500,^{00} euro per sinistro
06 - Invio di una Guardia Giurata	Vigilanza locali	Costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 ore consecutive. Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, previsto rimborso, a fronte di presentazione di regolare fattura, entro il limite di 500,^{00} euro.
07 - Ripristino dell'agibilità	Ripristino locali, lavori di pulizia straordinaria	500,^{00} euro per sinistro Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, previsto rimborso, a fronte di presentazione di regolare fattura, entro il limite di 1000,^{00} euro.

Ci sono limiti di copertura?		
08 - Rientro anticipato *(prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell'Assicurato)*	Biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo ritenuto più idoneo.	300,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo
09 - Trasloco definitivo	Trasloco presso un altro luogo all'interno dello stesso comune.	1.000,^{00} euro purché trasloco entro 30 giorni dall'evento
10 - Invio di un Termoidraulico	Uscita e manodopera. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione.	500,^{00} euro per sinistro
11 - Fornitura temporanea di energia elettrica	Fornitura temporanea di energia elettrica	500,^{00} euro per sinistro

Sezione F – ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO

Prestazione di Assistenza	Spese / Costi in garanzia	Limite di esposizione
01 - Consulto medico telefonico	Consulto telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio o Malattia	Costo della prestazione a carico di AXA
02 - Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza (prestazione valida in Italia)	Invio di un medico o il trasporto in ambulanza	Costo della prestazione a carico di AXA
03 - Trasferimento/Rimpatrio sanitario	Costi del trasferimento	Costo della prestazione a carico di AXA, con limite per l'aereo sanitario di euro 30.000,00 per sinistro
04 - Viaggio di un familiare in caso di ricovero	Biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a insindacabile giudizio della Centrale Operativa)	Costo della prestazione a carico di AXA
05 - Interprete a disposizione	Intervento di un interprete	500,^{00} euro per sinistro
06 - Invio medicinali urgenti	Costi di spedizione dei medicinali	Costi di spedizione a carico di AXA
07 - Trasferimento salma	Costi del trasferimento	5.000,^{00} euro per sinistro
08 - Rientro anticipato	Biglietto di andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a insindacabile giudizio della Centrale Operativa)	800,^{00} euro per sinistro
09 - Anticipo spese legali all'estero	Anticipo denaro	2.500,^{00} euro per sinistro

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico di AXA entro il limite di 3 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Ci sono limiti di copertura?

Sezione F - ASSISTENZA INFORMATICA	
Garanzia Assistenza Informatica (F2)	**Operatività**
1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato digitale "Office" e dell'apparato Digitale "Mobile"	Massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile"
2. Ripristino dell'operatività della Rete Dati	
3. Intervento a seguito di virus (sull'Apparato digitale "Office" e sull'apparato Digitale "Mobile")	
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.	

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** **Per le Sezioni A - Incendio, C - Furto e Rapina e D - Guasti Macchine:** il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato devono in caso di Sinistro Incendio o presumibilmente doloso, Esplosione o Scoppio, Furto, Rapina, Estorsione o Scippo, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA. Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C. Il Contraente o l'Assicurato devono altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo **Per la Sezione B - Danni Indiretti** (garanzie: Maggiori spese; Indennità Aggiuntiva 10% e Indennità aggiuntiva a scaglioni; Perdita Pigioni) la denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti, si intende valida anche per la garanzia danni indiretti. **Per la Sezione E - Responsabilità Civile -** Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. **Per le garanzie R.C. Malattie Professionali:** fermo quanto sopra previsto per le garanzie di Responsabilità Civile, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, l'insorgenza di una malattia professionale o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi al caso denunciato. **Per la garanzia R.C. Datoriale**: in caso di richiesta di risarcimento, l'impresa Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto ad AXA entro 3 giorni (art. 1913 C.C.). L'impresa Contraente e/o l'Assicurato/i devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.). Se l'impresa Contraente o l'Assicurato vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento, essi dovranno tempestivamente comunicare ad AXA mediante raccomandata A.R. tali circostanze, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una richiesta di risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima della potenziale perdita patrimoniale. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC). Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance con la denuncia di sinistro. **Consulenza Legale Telefonica:** Se prevista la Sezione Assistenza si precisa, inoltre, quanto segue. AXA Assistance, tramite la sua Centrale Operativa, offre un servizio di consulenza legale telefonica, per fornire un supporto in caso di grave crisi determinata da evento previsto dalla presente Polizza che abbia come conseguenza una interruzione o rallentamento, anche parziale, dell'attività. Il supporto legale potrà riguardare, a titolo esemplificativo, i seguenti ambiti: diritto societario, rapporti di lavoro con i dipendenti e con i fornitori, reclami, violazione degli accordi di fornitura o di vendita, ecc. A fronte della richiesta, la Centrale Operativa provvederà a far richiamare l'Assicurato per la consulenza dal Legale incaricato, nel minor tempo possibile e comunque entro 3 giorni lavorativi. Il costo della consulenza è a carico di AXA. **Modalità di denuncia del Sinistro:** Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi: • inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento; • inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	• accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito www.axa.it ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste); • inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano. In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee. Per le garanzie di Assistenza e/o Tutela legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia) Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	***Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.***
Obblighi dell'impresa assicuratrice	**Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo -** AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi. **Pagamento dell'indennizzo -** Per i sinistri delle Sezioni A - Incendio, B – Danni Indiretti – C Furto e Rapina, - D - Elettronica verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'articolo della Sezione C - Furto e Rapina: "Esclusioni", lettere c) e d). In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo della sezione incendio: "Esclusioni", lettera c).

Quando e come devo pagare?

Premio	Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto. I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. *Trattamento fiscale dei premi* - Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione. Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.
Rimborso	In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"); come disciplinato dall'articolo furto "Esclusioni", lettera e), cioè per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi (relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno).

Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.

A chi è rivolto questo prodotto?

Uffici e studi professionali è un prodotto multigaranzia diretto a tutelare i beni e il patrimonio del professionista conduttore e/o proprietario di immobili ad uso ufficio /Studio Professionale.

E' possibile assicurare anche più ubicazioni fino a un massimo di 5 posizioni.

La polizza è dedicata ai conduttori e/o i proprietari di uffici, studi professionali, studi medici, agenzie (di viaggi, di pubblicità, immobiliari, ecc.) che necessitano di una soluzione assicurativa flessibile e completa in particolare una copertura per :

- i danni materiali e diretti al fabbricato, al Contenuto, ai campionari merci e/o ai Macchinari;
- le conseguenze economiche che possono derivare da danni descritti al punto precedente;
- guasti al Macchinario o danni alle Apparecchiature elettroniche
- danni provocati a terzi durante l'esercizio dell'attività e/o per infortuni dei dipendenti
- le spese legali in riferimento a controversie derivanti dall'esercizio dell'attività
- danni di natura informatica
- ricevere assistenza in caso di emergenza all'interno dei locali
- Ricevere l'assistenza di un legale per tutte le controversie relative alla proprietà/conduzione dell'ufficio

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 23,5 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità: • modulo di richiesta online su sito internet www.axa.it "sezione Contatti". Sono inoltre disponibili le seguenti ulteriori modalità: • Mail: reclami@axa.it • PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it • Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: **tutela.consumatore@pec.ivass.it** fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS **www.ivass.it** alla sezione "per i Consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato:** Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it **Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali *(standard)*;
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!